



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)  
e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (ZAIA)  
di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)  
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)  
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (PRESTIGIACOMO)  
e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2008**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'Istituto forestale europeo,  
fatta a Joensuu il 28 agosto 2003

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Analisi dell’impatto della regolamentazione .....	»	7
Disegno di legge .....	»	8
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	9
Traduzione non ufficiale in lingua italiana .....	»	16

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto forestale europeo (EFI), fondato nel 1993 dal Governo di Finlandia per promuovere la ricerca forestale in Europa e sviluppare le scienze forestali a beneficio di tutti i Paesi della regione, ha registrato una rapida crescita. Dopo un decennio di attività, alla fine del 2003, era arrivato già a raggiungere il traguardo di 130 Enti associati.

Infatti, il successo delle varie iniziative dell'EFI ha coinvolto sempre di più le maggiori Università di scienze forestali d'Europa, comprese quelle italiane, i cui ricercatori, in diretto rapporto con i corrispondenti esteri, partecipano spesso ai congressi, alle riunioni ed ai programmi dell'EFI ed hanno anche assunto incarichi di responsabilità nei relativi organi statutari.

Al momento dell'approssimarsi della ricorrenza del decennio della fondazione, i soci fondatori ed i numerosi organismi divenuti membri associati, hanno chiesto al Governo della Finlandia di promuovere l'iniziativa di trasformare l'EFI in ente di diritto internazionale, attraverso una Convenzione approvata e firmata dai Governi dei Paesi europei interessati alle ricerche forestali.

Il 28 agosto 2003 è stata firmata a Joensuu (Finlandia) dai rappresentanti di 12 Stati, tra cui l'Italia, la Convenzione che costituisce l'Istituto forestale europeo in organismo internazionale.

Nei mesi successivi si è raggiunto il numero di 20 Stati europei firmatari. Attualmente la ratifica della Convenzione è già intervenuta in 13 Stati (Austria, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Turchia). Grazie alla conclusione dell'*iter* di ratifica in tali Paesi si è, quindi, raggiunto il traguardo delle otto ra-

tifiche, che, ai sensi dell'articolo 15 del Trattato, ha consentito l'entrata in vigore dello stesso 60 giorni dopo l'avvenuto deposito dell'ottavo strumento di ratifica.

Si pone in risalto come la ratifica del Trattato in questione, in tempi ravvicinati, porterebbe l'Italia ad acquisire un ruolo determinante nell'ambito di questo settore, consentendo di aspirare all'inserimento di docenti e ricercatori delle proprie Università negli organi dirigenziali e nei comitati scientifici dell'EFI, ora divenuto organismo internazionale, senza che ciò comporti oneri finanziari per il nostro Paese.

Gli impegni che la Convenzione prevede per gli Stati partecipanti sono limitati al supporto al lavoro dell'EFI, fornendo, a richiesta, le informazioni attinenti le foreste che non risultino disponibili presso altri organismi ed assumendo i necessari compiti rappresentativi nel Consiglio.

Gli organi statutari dell'EFI sono i seguenti: Consiglio, Conferenza, Comitato direttivo e Segretariato, con a capo il Direttore.

Il Consiglio è costituito dai rappresentanti degli Stati membri e si riunisce in sessioni ordinarie, ogni tre anni, ed in sessioni straordinarie, su richiesta di uno Stato membro sostenuta dalla maggioranza semplice degli altri Stati. Compiti del Consiglio sono la nomina di quattro degli otto membri componenti il Comitato direttivo, dare l'assenso alla nomina del Direttore, approvare l'inquadramento del lavoro dell'Istituto e decidere questioni generali di ordine tecnico, finanziario ed amministrativo proposte dagli altri organi dell'Istituto o dagli Stati membri stessi.

La Conferenza è costituita dai rappresentanti dei Membri associati, si riunisce una volta all'anno e prende decisioni a maggioranza semplice. La Conferenza ha, tra i

suoi compiti, la nomina dei rimanenti quattro membri del Comitato direttivo, le decisioni riguardanti le tasse a carico dei Membri associati e dei Membri affiliati, la formulazione di pareri e raccomandazioni per stimolare particolari attività dell'Istituto, nonché l'approvazione di bilanci consuntivi e programmi per il successivo esercizio finanziario.

Il Comitato direttivo nominato, nei termini suddetti, dal Consiglio e dalla Conferenza, si riunisce almeno una volta l'anno e prende, a maggioranza semplice, le decisioni fondamentali per l'attività dell'Istituto, approva i bilanci e decide sulle spese, nomina il Direttore e relaziona, per quanto necessario, alla Conferenza ed al Consiglio.

Il Segretariato, sotto la guida del Direttore, provvede ai necessari atti amministrativi, in esecuzione della direttive generali degli organi dell'Istituto, ai quali è tenuto a rapportarsi.

Sulla base di quanto esposto, si ritiene opportuno richiamare ancora l'importanza che l'acquisizione dello statuto internazionale dell'EFI, conseguente alla ratifica del Trattato in esame, potrà essere determinante nel dare concreto ed ulteriore impulso alla ricerca forestale in Europa, usufruendo delle speciali motivazioni che possono derivarne al progresso della didattica e delle scienze

forestali italiane e se ne raccomanda, quindi, la ratifica nei tempi più ravvicinati possibile.

Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato, dall'esame degli articoli, si evidenzia quanto segue:

gli articoli 1, 2, 3, indicano il nome e la sede dell'Istituto, precisandone gli scopi e le finalità divulgative;

gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, elencano le diverse forme di Parti contraenti e di Membri associati e affiliati, gli organi dell'Istituto - Consiglio, Conferenza, Comitato direttivo e Segretariato - e la loro composizione e funzionamento;

gli articoli 10 e 11 trattano degli aspetti finanziari e di bilancio, che, come richiamato nelle due relazioni che precedono questa analisi specifica, non comportano alcun onere a carico degli Stati membri del Trattato;

gli articoli 12 e 13 precisano gli aspetti giuridici, anche ai fini di eventuali dispute;

gli articoli 14 e 15 riguardano le modalità per la firma e la ratifica del Trattato e la sua entrata in vigore, prevista 60 giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica dell'ottavo Stato;

gli articoli 16-19 prevedono disposizioni transitorie, le modalità per effettuare emendamenti, per dismissioni o cessazione della Convenzione.

## RELAZIONE TECNICA

Come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, dalla ratifica della Convenzione non discende alcun onere obbligatorio di spesa a carico degli Stati parte della stessa, in quanto le spese per il funzionamento dell'EFI vengono sostenute dai Membri associati e/o Membri affiliati (Istituti di ricerca forestale, università, e così via) attraverso il pagamento delle quote associative.

Le risorse finanziarie individuate all'articolo 10 della Convenzione sono, infatti, obbligatorie per i Membri associati ed affiliati e facoltative per i Membri/Stati contraenti, secondo la classificazione operata dall'articolo 4. In altri termini, l'EFI si regge, finanziariamente, prevalentemente sulle quote partecipative obbligatorie dei Membri associati e Membri affiliati (Università, Istituti di ricerca forestali, e così via). Per gli Stati membri sono previsti solo oneri facoltativi e, nel caso specifico, nella norma di ratifica della Convenzione non sono previsti, da parte italiana, apporti di contributi volontari.

Per quanto attiene all'onere connesso alla partecipazione italiana alle riunioni del Consiglio (articolo 6, una riunione ogni tre anni) del Comitato direttivo (articolo 8, paragrafo 3, una riunione all'anno) e della Conferenza (articolo 7, paragrafo 1, una volta all'anno), si farà fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio per missioni all'estero del Ministero, Corpo forestale dello Stato, salvo che non si deleghi, di volta in volta, uno dei membri degli Istituti di ricerca forestale o delle Facoltà di scienze forestali rientranti nella categoria dei Membri associati che, partecipando già anche per conto dell'istituzione di appartenenza e ponendo pertanto a carico della stessa le relative spese di missione, non comporterà alcun onere al Ministero.

Per la trasformazione dell'EFI in ente di diritto internazionale sono pertanto esclusi oneri a carico dello Stato.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La ratifica della Convenzione istitutiva dell'EFI attribuisce all'Italia un ruolo determinante nell'ambito del settore forestale, consentendo di aspirare all'inserimento di docenti e ricercatori delle proprie Università negli organi dirigenziali e nei comitati scientifici dell'EFI, ora divenuto organismo internazionale, senza che ciò comporti oneri finanziari per il nostro Paese.

*Aspetti tecnico-normativi:*

La necessità dell'intervento normativo si fonda oltre che sul carattere politico rivestito dalla Convenzione, anche sul riconoscimento di un nuovo organismo internazionale, qual è appunto l'EFI, cui l'Italia parteciperà pienamente.

L'esecuzione della Convenzione non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo risulta inoltre compatibile con quanto di competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

*Elementi di drafting e linguaggio normativo*

Il testo non presenta nuove definizioni normative ed è coerente con quelle già in uso.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Come già evidenziato la Convenzione in esame riveste un'importanza cruciale per lo sviluppo e l'affermazione del ruolo dell'Italia in materia forestale.

*Destinatari:* a beneficiare dell'Accordo saranno istituti di ricerca, organizzazioni commerciali e organizzazioni non governative.

*Soggetti coinvolti:* l'Amministrazione interessata per l'esecuzione dell'Accordo è, da parte italiana, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in particolar modo il Corpo forestale dello Stato.

*Analisi costi-benefici:* con il provvedimento in esame l'Italia diviene Stato membro dell'EFI, deputato a sviluppare e rafforzare lo studio delle scienze forestali in Europa; conseguentemente, ne riceverà beneficio la fruizione di tali scienze nell'ambito delle Università e degli Istituti di ricerca italiani, che, in quanto già Membri associati dell'EFI, potrebbero, per effetto dei mutamenti organizzativi, essere chiamati a far parte delle relative strutture dirigenziali

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'Istituto forestale europeo, fatta a Joensuu il 28 agosto 2003.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Convention on the European Forest Institute

The Parties to this Convention, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Recalling the forest-related decisions adopted at the United Nations Conference on Environment and Development in 1992, the Proposals for Action by the Intergovernmental Panel on Forests and the Intergovernmental Forum on Forests, the Expanded Programme of Work on Forest Biological Diversity relating to the Convention on Biological Diversity as well as the outcome of the World Summit on Sustainable Development;

Recognising the progress and achievements made in the implementation of the commitments of the Ministerial Conferences on the protection of forests in Europe;

Conscious of the changing nature of European forest and forestry issues and the concerns within society and the need to generate relevant scientific data with a view to good decision-making;

Considering that the European Forest Institute was established as an association under Finnish law in 1993 to contribute to the study of forestry, forests and forest conservation at a European level;

Mindful of the added value of embedding forestry and forest research in an international setting;

Desiring to pursue on an international basis their cooperation in forestry and forest research while at the same time avoiding duplication of efforts;

have agreed as follows:

### Article 1: The Institute

The European Forest Institute (hereafter the Institute) is hereby established as an international organisation. It shall have its seat in Joensuu, Finland.

### **Article 2: Purpose and functions**

1. The purpose of the Institute is to undertake research on the pan-European level on forest policy, including its environmental aspects, on the ecology, multiple use, resources and health of European forests and on the supply of and demand for timber and other forest products and services in order to promote the conservation and sustainable management of forests in Europe.
2. In order to achieve its purpose, the Institute
  - a) provides relevant information for policy-making and decision-making in European countries relating to the forest and forest industry sector;
  - b) conducts research in the above-mentioned fields;
  - c) develops research methods;
  - d) organises and participates in scientific meetings; and
  - e) organises and disseminates knowledge of its work and results.

### **Article 3: Information**

The Contracting Parties support the work of the Institute with forest-related information on specific request provided it is not available from other data collecting bodies and as far as it can reasonably be made available. To avoid duplication of effort, the Institute aims to ensure appropriate coordination with other international bodies, including those carrying out data collection.

### **Article 4: Members, Associate and Affiliate Members of the Institute**

1. The Contracting Parties are Members of the Institute.
2. Associate membership of the Institute is open for research institutes, educational establishments, commercial organisations, forest authorities, non-governmental organisations and institutions of a similar nature from European States (hereafter referred to as Associate Members). Affiliate membership is open for institutions of a similar nature from non-European States (hereafter referred to as Affiliate Members). Affiliate Members do not participate in the decision-making process of the Institute.

### **Article 5: Organs**

The organs of the Institute shall be a Council, a Conference, a Board and a Secretariat headed by a Director.

**Article 6: The Council**

1. The Council shall consist of representatives of the Members, and will meet in ordinary session every three years. An extraordinary session may be held at the request of a Member or of the Board, subject to approval by a simple majority of the Members.
2. The Council shall
  - a) appoint members of the Board in accordance with Article 8, paragraphs 2 a), c) and d);
  - b) give assent to the appointment of the Director in accordance with Article 8, paragraph 4, subparagraph d);
  - c) set the policy framework for the work of the Institute;
  - d) take decisions on general issues of a technical, financial or administrative nature submitted by the Members, the Conference or the Board;
  - e) approve, by simple majority, such guidance as may be necessary for the functioning of the Institute and its organs; and
  - f) approve and amend, by a simple majority, its Rules of Procedure.
3. Each Member shall have one vote. Decisions shall be taken by consensus, unless otherwise provided in the Convention.

**Article 7: The Conference**

1. The Conference shall consist of representatives of the Associate Members. The Conference shall meet once a year in plenary session and shall take decisions by a simple majority. The Affiliate Members may participate in the annual plenary sessions of the Conference. Institutions and regional or international organisations that are not Associate or Affiliate Members of the Institute may be invited to attend the plenary sessions of the Conference in accordance with the rules established by the Board.
2. The Conference shall, *inter alia*,
  - a) appoint the members of the Board in accordance with Article 8, paragraphs 2 b), c) and d);
  - b) determine the membership fees for the Associate and Affiliate Members;
  - c) make recommendations to initiate activities with a view to the realisation of the purposes of the Institute;
  - d) approve the audited financial statements;
  - e) approve the work plan for the following year submitted by the Board;
  - f) review and adopt the Annual Report on the Institute's activities; and
  - g) approve and amend its Rules of Procedure.

**Article 8: The Board**

1. The Board shall be composed of eight individuals with established competence in the field of the activities of the Institute. Such Board members may serve no more than two consecutive terms.
2.
  - a) Four members of the Board shall be appointed by the Council for a period of three years.
  - b) Four members of the Board shall be appointed by the Conference for a period of three years.
  - c) The Council and the Conference shall adopt rules relating to the process of nomination and rotation of the members they appoint.
  - d) Interim vacancies shall be filled by written procedure by the Council or the Conference, respectively.
3. The Board shall meet at least once every year and shall take decisions by a simple majority.
4. The Board shall
  - a) within the policy framework laid down by the Council, establish and keep under review the administrative and research programme of the Institute's work;
  - b) subject to any guidance by the Council, adopt such internal regulations as may be necessary;
  - c) approve the budget and the accounts;
  - d) appoint the Director, subject to assent of the Council;
  - e) approve the admission and expulsion of Associate and Affiliate Members;
  - f) report to the Council and the Conference;
  - g) subject to any guidance by the Council, approve the agreement referred to in Article 12;
  - h) approve and amend its Rules of Procedure; and
  - i) establish the rules referred to in Article 7, paragraph 1.

**Article 9: The Secretariat**

1. The Secretariat headed by the Director shall comprise the personnel of the Institute.
2. Subject to any general directions of the Council, the Conference and the Board, the Director shall appoint such other personnel as may be required for the purposes of the Institute on such terms and to perform such duties as the Director may determine.

**Article 10: Financial resources**

The financial resources necessary for the functioning of the Institute shall be provided by:

- a) Associate and Affiliate Members, by means of membership fees;
- b) Members, through voluntary contributions if they so desire; and
- c) such other sources as may present themselves.

**Article 11: The Budget and the accounts**

The budget and the accounts of the Institute shall be approved by a simple majority by the Board on proposal of the Director.

**Article 12: Legal personality, privileges and immunities**

The Institute shall have international and domestic legal personality. On the territory of Finland it shall enjoy such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions. These privileges and immunities shall be defined in an agreement between the Institute and the Government of Finland.

**Article 13: Dispute-settlement**

Any dispute concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation or by the good offices of the Board may, upon mutual agreement between the parties to the dispute, be submitted to conciliation under the Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation Rules.

**Article 14: Signature and consent to be bound**

1. This Convention shall be open for signature by European States and European regional economic integration organisations in Joensuu on 28 August 2003. Thereafter, it shall remain open for signature in Helsinki at the Ministry for Foreign Affairs of Finland, until 28 November 2003.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory States and regional economic integration organisations. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Finland which shall act as the depositary.
3. This Convention shall be open for accession by those European States and European regional economic integration organisations that have not signed it. Instruments of accession shall be deposited with the Depositary.

4. For the purposes of this Convention, a European State is a State which is eligible for membership of the United Nations Economic Commission for Europe as a European State.

#### **Article 15: Entry into force**

1. This Convention shall enter into force on the sixtieth day after the date of the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

2. For each State and regional economic integration organisation ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the eighth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the sixtieth day after the date of deposit of such State or regional economic integration organisation of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

#### **Article 16: Transitional provisions**

1. Upon the entry into force of this Convention, the research institutes, educational establishments, commercial organisations, forest authorities, non-governmental organisations and institutions of a similar nature from European States that are members or associate members of the European Forest Institute established in 1993 as an association under Finnish law and by that date have not according to its Bylaws given notice of resignation, shall become Associate Members of the Institute. Institutions of a similar nature from non-European States that are associate members of the said European Forest Institute shall likewise in the absence of notice of resignation become Affiliate Members of the Institute.

2. After the entry into force of this Convention the Institute shall initiate negotiations with the European Forest Institute established in 1993 as an association under Finnish law on the transfer of the latter's activities, funds, assets and liabilities to the Institute.

#### **Article 17: Amendments**

1. This Convention may be amended by the unanimous vote of the Members present in a meeting of the Council or by a written procedure. Any proposal for amendment shall be circulated by the Depositary at least eight weeks in advance. In case of a written procedure the Depositary shall fix the deadline for the replies.

2. The amendment will enter into force on the sixtieth day after the date on which all the Contracting Parties have notified the Depositary that they have fulfilled the formalities required by national legislation with respect to the amendment.

3. Unless the Conference approves, amendments shall not affect the institutional position of Associate or Affiliate Members.

#### **Article 18: Withdrawal**

A Contracting Party may withdraw from this Convention by giving written notice of the withdrawal to the Depositary. The withdrawal shall be effective one year after receipt of the notice of withdrawal by the Depositary.

#### **Article 19: Termination**

This Convention shall be terminated if at any time after its entry into force there are less than eight Contracting Parties.

In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.

Done in the English language, at Joensuu, this 28<sup>th</sup> day of August 2003.

Certified a true copy of the original  
Helsinki, this 8.10.2003



MARTTI FAVORIN  
Chief Archivist  
Ministry for Foreign Affairs

Convenzione con l'Istituto Forestale Europeo

Le Parti della Convenzione, da qui in poi indicate come Parti Contraenti,

Richiamando le decisioni sulle foreste adottate alla Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo del 1992, le Proposte di Azione del Gruppo Intergovernativo sulle Foreste e del Forum Intergovernativo sulle Foreste, il Programma di Lavoro Esteso sulla Diversità Biologica Forestale riguardante la Convenzione sulla Biodiversità, e l'esito del Vertice Mondiale sullo Sviluppo Durevole;

Riconoscendo il progresso e i risultati raggiunti dall'attuazione degli impegni delle Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa;

Consapevoli della natura mutevole delle questioni forestali europee e della loro specificità, e le preoccupazioni sociali e il bisogno di produrre dati scientifici rilevanti, in vista di un loro positivo riflesso sui processi decisionali;

Considerando che l'Istituto Forestale Europeo fu istituito con legge della Finlandia, nel 1993, come organismo associativo finalizzato allo studio delle scienze forestali, delle foreste e della conservazione forestale a livello europeo;

Convinti del valore aggiuntivo della aggregazione della ricerca forestale e delle sue specificità in un quadro internazionale;

Auspiciando di conseguire a livello internazionale effetti positivi per la cooperazione nella ricerca forestale e la sua specificità, anche evitando la duplicazione dei lavori;

hanno concordato quanto segue:

#### Articolo 1: L'Istituto

L'Istituto Forestale Europeo (d'ora in avanti l'Istituto) viene qui istituito come organizzazione internazionale, che avrà la sua sede a Joensuu, Finlandia.

#### Articolo 2: Scopo e funzioni

1. Lo scopo dell'istituto è di garantire la ricerca a livello pan-europeo tenendo presente la politica forestale, con i suoi aspetti ambientali, l'ecologia, i suoi molteplici usi, la ricerca e il benessere delle foreste europee, l'approvvigionamento e il mercato di legname ed altri prodotti forestali in modo da promuovere la conservazione e la gestione durevole delle foreste in Europa.
2. Per poter conseguire il suo fine l'Istituto
  - a) provvede a dare informazioni importanti per i responsabili dei programmi politici e delle decisioni operative dei paesi europei che riguardano le foreste e il settore dell'industria forestale;
  - b) effettua ricerche negli ambiti di cui sopra;
  - c) sviluppa metodi ricerca;
  - d) organizza e prende parte agli incontri scientifici ; e
  - e) organizza e divulga informazioni dei lavori e dei risultati conseguiti.

## Articolo 3: Informazione

Le Parti Contraenti supportano il lavoro dell'Istituto, fornendo informazioni riguardanti le foreste su specifiche richieste, quando non sia possibile ottenere altrimenti i dati dagli organi demandati alla loro raccolta e ciò sia possibile nei termini convenienti. Per evitare un doppio lavoro, l'Istituto provvede a garantire un'appropriata coordinazione con altre strutture internazionali, includendo tutte quelle demandate alla raccolta di dati.

## Articolo 4: Membri, Membri Associati e Membri Affiliati dell'Istituto

1. Le Parti Contraenti sono membri dell'Istituto.
2. Rientrano nella categoria di Membri Associati, gli istituti di ricerca, le strutture didattiche, le organizzazioni commerciali, le autorità forestali, le organizzazioni non governative ed istituzioni affini degli Stati europei (da qui in avanti indicati Membri Associati). La categoria dei Membri Affiliati riguarda le istituzioni simili degli Stati non europei (Membri Affiliati). I Membri Affiliati non prendono parte al processo decisionale dell'Istituto.

## Articolo 5: Organi

Gli organi dell'istituto sono il Consiglio, la Conferenza, il Comitato direttivo, e il Segretariato, presieduto dal direttore.

## Articolo 6: Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Membri e si riunisce in sessioni ordinarie da tenersi ogni tre anni. Una sessione straordinaria potrà essere tenuta a richiesta di un membro o del Comitato Direttivo, quando la richiesta abbia l'approvazione della maggioranza dei membri.
2. Il Consiglio dovrà
  - a) designare i membri del Comitato in accordo con quanto previsto dall'art. 8, par. 2), c), e d);
  - b) approvare la nomina del Direttore come previsto dall'art. 8 par. 4, sottopar. d);
  - c) stabilire il quadro delle politiche per il lavoro dell'istituto;
  - d) prendere decisioni su questioni generali di natura tecnica, finanziaria, o amministrativa, sottoposte dai Membri, dalla Conferenza o dal Comitato Direttivo;
  - e) approvare ed emendare, a maggioranza semplice, le sue Norme Statutarie.
3. Ogni Membro avrà diritto a un voto. Le decisioni saranno prese per consenso, salvo sia diversamente stabilito dalla Convenzione.

## Articolo 7: La Conferenza

1. La Conferenza è composta dai rappresentanti dei Membri Associati. La Conferenza si riunisce una volta all'anno in sessione plenaria e prenderà le sue decisioni a maggioranza semplice. I Membri Affiliati possono partecipare alle sessioni plenarie annuali della Conferenza. Istituzioni e Organizzazioni regionali e internazionali che non

- rientrano né tra i Membri Associati né tra quelli Affiliati all'Istituto possono essere invitati a prendere parte alla sessione plenaria della Conferenza in accordo con le disposizioni stabilite dal Comitato Direttivo.
2. La Conferenza dovrà, inter alia,
    - a) nominare i membri del Comitato Direttivo come previsto dall'art. 8 par. 2b), c), e d);
    - b) determinare le quote per i membri associati e affiliati;
    - c) fare raccomandazioni per dare inizio alle attività che corrispondano ai fini dell'Istituto;
    - d) ratificare i rendiconti finanziari predisposti dagli uffici competenti;
    - e) approvare il piano di lavoro per l'anno successivo presentato dal Comitato Direttivo;
    - f) riesaminare e adottare il Resoconto Annuale sull'attività dell'Istituto; e
    - g) approvare ed emendare le sue Norme Statutarie.

#### Articolo 8: Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto da otto persone con specifiche competenze nel campo di attività dell'Istituto. I membri del Comitato Direttivo possono restare in carica per non più di due mandati consecutivi.
2. a. Quattro membri del Comitato Direttivo sono nominati dal Consiglio per un periodo di tre anni.  
b. Quattro membri del Comitato Direttivo sono nominati dalla Conferenza per un periodo di tre anni.  
c. Il Consiglio e la Conferenza dovranno adottare i regolamenti relativi al processo di nomina e rotazione dei membri da loro designati.  
d. I posti vacanti saranno coperti con procedura scritta, rispettivamente dal Consiglio o dalla Conferenza.
3. Il Comitato Direttivo si riunirà una volta l'anno e dovrà prendere decisioni a maggioranza semplice.
4. Il Comitato Direttivo dovrà:
  - a) all'interno del quadro politico adottato dal Consiglio, istituire ed controllare il programma amministrativo e di ricerca del lavoro dell'Istituto;
  - b) sotto l'egida del Consiglio, adottare i regolamenti interni che risultino necessari;
  - c) approvare il bilancio e i rendiconti;
  - d) nominare il Direttore, con il successivo assenso del Consiglio;
  - e) approvare l'ammissione e l'espulsione dei Membri Associati e dei Membri Affiliati;
  - f) riferire al Consiglio e alla Conferenza;
  - g) sotto l'egida del Consiglio, approverà gli accordi di cui all'Art. 12;
  - h) approvare ed emendare le sue Norme Statutarie; e
  - i) stabilire i regolamenti come previsto dall'Articolo 7, paragrafo 1.

#### Articolo 9: Il Segretariato

1. Il Segretariato è presieduto dal Direttore e composto dal personale dell'Istituto.
2. Il Direttore, in osservanza delle disposizioni generali del Consiglio, della Conferenza e del Comitato Direttivo, assumerà il personale necessario per i fini dell'Istituto e per corrispondere agli adempimenti che lui stesso potrà determinare.

## Articolo 10: Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto saranno fornite da:

- a) Membri Associati e Membri Affiliati, per mezzo delle quote partecipative;
- b) Membri che desiderano elargire contributi volontari; e
- c) Ogni altra possibile fonte.

## Articolo 11: Il Budget e i resoconti

Il Budget e i resoconti dell'istituto verranno approvati a maggioranza semplice dal Comitato Direttivo, su proposta del Direttore.

## Articolo 12: Personalità giuridica, privilegi e immunità

L'istituto avrà personalità giuridica a livello nazionale ed internazionale. Sul territorio della Finlandia godrà di tanti privilegi ed immunità quante ne sono necessarie per svolgere le sue funzioni.

Tali privilegi e immunità saranno definite dall'accordo stabilito tra l'Istituto e il governo di Finlandia.

## Articolo 13: Risoluzione delle controversie

Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, non definita dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo, può, previo accordo tra le parti, essere oggetto di conciliazione tramite la Corte Permanente delle Norme di Conciliazione Opzionale di Arbitrato.

## Articolo 14: Firma e Ratifica

1. La convenzione sarà aperta alla firma degli Stati europei e delle Organizzazioni ed integrazione economica della Regione europea in Joensuu il 28 agosto 2003. Successivamente rimarrà aperta per la firma ad Helsinki presso il Ministero degli Affari Esteri di Finlandia fino al 28 novembre 2003.
2. Questa Convenzione deve essere ratificata, accettata ed approvata dagli Stati firmatari e dalle organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo di Finlandia che svolgerà la funzione di depositario.
3. Questa Convenzione resterà aperta per l'adesione degli altri Stati europei ed organizzazioni di integrazione economica della regione europea, che non l'hanno sottoscritta. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario.
4. Ai fini di questa Convenzione, per Stato europeo si intende uno Stato che è chiamato a far parte della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite, come Stato europeo.

## Articolo 15: Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il 60° giorno successivo alla data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione.
2. Per ciascuno Stato od Organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore dal sessantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito, da parte di

dello Stato o organizzazione di integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

#### Articolo 16: Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, gli Istituti di ricerca, le strutture formative, le organizzazioni commerciali, le autorità forestali, le organizzazioni non governative e le istituzioni similari degli Stati europei che sono membri o membri associati dell'Istituto Forestale Europeo, istituito nel 1993 quale associazione soggetta alla legislazione finlandese e che alla stessa data non abbiano, in conformità allo loro specifica normativa, presentato le dimissioni, diventeranno Membri Associati dell'Istituto. Analogamente, le istituzioni equivalenti ma appartenenti a Stati non europei, che sono membri associati del suddetto Istituto Forestale Europeo, diventeranno, in assenza di notifica di dimissione, Membri Affiliati dell'Istituto.
2. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione l'Istituto avvierà il negoziato con l'Istituto Forestale Europeo istituito nel 1993 come associazione soggetta alla legislazione finlandese, per il trasferimento all'Istituto delle attività correnti, fondi, risorse e obbligazioni.

#### Articolo 17: Emendamenti

1. Questa Convenzione può essere emendata con voto unanime dei Membri presenti in una riunione del Consiglio o attraverso procedura scritta. Ogni proposta di emendamento dovrà essere inviata dal depositario almeno otto settimane prima. In caso di procedura scritta, il Depositario stabilirà il termine entro il quale dovranno essere trasmesse le risposte.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data in cui tutte le Parti Contraenti avranno notificato al depositario di aver adempiuto alle formalità richieste dalla rispettiva legislazione nazionale nei riguardi degli emendamenti.
3. Senza l'approvazione della Conferenza gli emendamenti non avranno effetto sulla posizione istituzionale dei Membri Associati o Affiliati.

#### Articolo 18: Recesso

Ciascuna parte contraente può recedere dalla Convenzione mediante comunicazione scritta trasmessa al Depositario. Il recesso avrà effetto a partire dall'anno successivo a ricevimento della comunicazione da parte del Depositario.

#### Articolo 19: Estinzione

Questa Convenzione cesserà se in qualunque momento successivo alla sua entrata in vigore le Parti Contraenti diventeranno di numero inferiore ad otto.

A testimonianza di ciò i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno sottoscritto questa Convenzione.

Fatta in lingua inglese a Joensuu, oggi 28 agosto 2003.